

[Luogo], [Data]

Spettabile

Unieco Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa

Via Meuccio Ruini n. 10

42124 – Reggio Emilia

Alla cortese attenzione del commissario liquidatore, Dott. Corrado Baldini

A mezzo PEC all'indirizzo: lca161.2017reggioemilia@pecliquidazioni.it

Anticipata via posta elettronica: c.baldini@sgbstudio.it

**ACCORDO DI RISERVATEZZA INERENTE ALLA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO DA AUTORIZZARE EX ART. 214
R.D.267/1942**

Egredi Signori,

facciamo riferimento alla Procedura di Gara avente ad oggetto la selezione della proposta di concordato da autorizzare ex art. 214 r.d.267/1942 di cui al disciplinare di gara pubblicato sul sito internet di Unieco Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa in data [●] (il "**Disciplinare di Gara**"). Ove non diversamente definite nel presente documento, i termini con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato di cui al Disciplinare di Gara.

Premesso che:

- (A) Unieco è una società cooperativa, attiva da più di 100 anni, operante nel settore delle costruzioni, in quello ferroviario, ambientale e dei materiali per l'edilizia.
- (B) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto numero 161 del 7 aprile 2017, ai sensi dell'art. 2545 terdecies cod. civ., ammetteva Unieco alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nominando quale commissario liquidatore il dottor Corrado Baldini.
- (C) Nell'ambito della procedura, il Commissario Liquidatore ha già proceduto al realizzo di buona parte dell'attivo di Unieco. Ad oggi residuano alcuni importanti asset meglio elencati nel Disciplinare di Gara.
- (D) Quanto al passivo, in data 23 gennaio 2019, il Commissario Liquidatore depositava presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 209 Legge Fallimentare, l'elenco dei crediti ammessi e respinti, elenco successivamente aggiornato all'esito di quelle opposizioni che sono già state definite e delle domande tardive successivamente ammesse.
- (E) Sono anche stati eseguiti alcuni piani di riparto, che hanno ridotto il passivo. Allo stato, residua, quindi, da soddisfare un passivo ridotto rispetto a quello accertato, che alla data del 31/10/2024 è quello sinteticamente indicato nell'allegato 7 al Disciplinare di Gara ("**Passivo**").
- (F) Il Passivo potrebbe subire incrementi all'esito di contenziosi passivi già avviati nei confronti di Unieco ("**Passivo Potenziale**"), tra cui opposizioni allo stato passivo ancora pendenti

Allegato 9

Accordo di Riservatezza

alla data del 31/10/2024, come sinteticamente descritti nell'allegato 7 del Disciplinare di Gara.

- (G) In data 29 luglio 2023, il Commissario ha ricevuto una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F. che prevede, a fronte della cessione di tutto il Residuo Patrimonio Attivo, l'assunzione dell'obbligo di soddisfare, almeno parzialmente, il Passivo e l'eventuale Passivo Potenziale, apportando, fino ad un importo massimo complessivo, finanza esterna, che consenta il soddisfacimento, almeno parziale, del Passivo e del Passivo Potenziale.
- (H) In generale, ai sensi dell'art. 214 L.F., il soggetto che intende proporre una proposta di concordato nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa deve ottenere, per poter procedere al deposito della propria proposta presso il Tribunale competente (ed ottenere così l'omologa del concordato proposto), l'autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vigila sulla liquidazione (il "MIMIT"), che a sua volta deve essere resa su parere del Commissario, sentito il Comitato di Sorveglianza.
- (I) Il Commissario e il MIMIT ritengono che sia opportuno, nell'interesse dei Creditori, verificare sul mercato quale sia la migliore proposta di concordato possibile.
- (J) A tal fine, con provvedimento del 2 ottobre 2024, il MIMIT ha autorizzato il Commissario ad avviare la Procedura di Gara avente ad oggetto la selezione del soggetto proponente il Concordato di Unieco ai sensi dell'art. 214 L.F. Il relativo Disciplinare di Gara è stato pubblicato sul sito internet di Unieco all'indirizzo <https://www.unieco.it> in data [●].
- (K) La scrivente società [●], con sede legale in [●], via [●], codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di [●] [●], qui rappresentata dal sig./dott. [●] in qualità di [●] e legale rappresentante (il "**Soggetto Interessato**"), intende domandare l'accesso alla Procedura di Gara mediante la presentazione di una Domanda di Accesso. A tal fine, ai sensi del Disciplinare di Gara, il Soggetto Interessato intende sottoscrivere con Unieco (il Soggetto Interessato ed Unieco, congiuntamente, le "**Parti**" e, ciascuna sigolarmente, una "**Parte**") il presente accordo di riservatezza (il "**Accordo**") al fine di assicurare adeguata protezione delle informazioni riservate relative alla Procedura di Gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue

1. **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2. **Oggetto**

Il presente Accordo ha unicamente lo scopo di disciplinare gli obblighi di riservatezza e segretezza cui è tenuto il Soggetto Interessato in relazione alla Procedura di Gara e alle Informazioni Riservate, come di seguito definite, di cui il Soggetto Interessato potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

3. **Informazioni riservate**

Ai fini del presente Accordo, per "**Informazioni Riservate**" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, documento di carattere tecnico o produttivo, il *know-how*, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario ed amministrativo, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) relativa ad Unieco ed alla attività dalla stessa svolta, della quale il Soggetto Interessato verrà a conoscenza nell'ambito, o comunque in occasione, della Procedura di Gara di cui in oggetto. Sono da considerarsi altresì Informazioni

Allegato 9

Accordo di Riservatezza

Riservate ogni notizia, informazione, dato o conoscenza comunque inerente alla Procedura di Gara ed al suo stato di avanzamento.

4. Informazioni escluse

Le Parti concordano che non saranno ritenute riservate:

- (i) le informazioni di pubblico dominio o divenute tali successivamente alla comunicazione al Soggetto Interessato, restando escluso che la sola eventuale pubblicazione in una *virtual data room* degli stessi nell'ambito della Procedura di Gara possa configurare tale condizione;
- (ii) le informazioni che devono essere divulgate in esecuzione di una Legge o di un ordine di un'autorità giurisdizionale. In tal caso il Soggetto Interessato dovrà tempestivamente darne comunicazione per iscritto alla Unieco e assisterla per impedire o limitare tale divulgazione.

5. Obblighi di riservatezza

5.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Riservate sono di proprietà esclusiva di Unieco e contestualmente si impegna a:

- (i) mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e confidenziali;
- (ii) adottare, a proprie spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Riservate a favore di Unieco;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini della partecipazione alla Procedura di Gara; e
- (iv) non utilizzare le Informazioni Riservate per fini diversi da quanto specificato nel precedente punto (iii).

5.2 Le Informazioni Riservate dovranno e potranno essere utilizzate dal Soggetto Interessato esclusivamente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento delle attività relative alla Procedura di Gara, con modalità tali da non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o da arrecare danno a Unieco.

5.3 In ogni caso, il Soggetto Interessato garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che i medesimi obblighi di riservatezza e segretezza siano osservati dai propri collaboratori, dipendenti, ausiliari, agenti, professionisti e/o dagli altri soggetti, che, nel corso e/o a causa delle attività di cui in premessa, verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate.

6. Durata del vincolo di riservatezza

6.1 L'obbligo di riservatezza assunto dal Soggetto Interessato in forza del presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione sino allo scadere del termine di 2 (due) anni, termine decorrente dalla data di completamento della Procedura di Gara, intendendosi per tale la data di deposito della Proposta di Concordato presso il Tribunale competente.

6.2 Il Soggetto Interessato si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta di Unieco, a restituire prontamente e a distruggere ogni Informazione Riservata fornita, così come ogni copia e/o estratto e/o riproduzione che possano essere stati predisposti.

7. Clausola penale

7.1 In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza contenuto nel presente Accordo, il Soggetto Interessato dovrà corrispondere a Unieco la somma di Euro 250.000

Allegato 9

Accordo di Riservatezza

(duecentocinquantamila/00) a titolo di penale, importo che le Parti ritengono congruo in considerazione dell'interesse tutelato dal presente Accordo, fatto salvo comunque il diritto di Unieco di agire per il risarcimento del maggior danno.

7.2 Unieco manterrà il diritto a percepire la penale di cui al precedente paragrafo 7.1 anche in relazione a violazioni emerse successivamente al termine di scadenza del presente Accordo ma riferibili al periodo di efficacia dello stesso.

8. Clausole finali

8.1 Il presente Accordo non costituisce, né intende costituire, né potrà essere inteso costituire, a favore del Soggetto Interessato alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale.

8.2 L'Accordo sostituisce ogni ed eventuale precedente intesa, anche verbale, fra le Parti. Il presente Accordo costituisce, pertanto, l'unico accordo esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate ed ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

8.3 La nullità di una clausola del presente Accordo non implica la nullità dell'intero Accordo, a meno che tale clausola abbia un'importanza tale che le Parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata convenuta) non avrebbero concluso l'Accordo se avessero saputo della invalidità di essa.

8.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate e al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti e il ristoro degli eventuali danni patiti.

9. Legge applicabile e controversie

9.1 L'Accordo è regolato dalla legge italiana, le cui norme troveranno applicazione per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo.

9.2 Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, validità e/o esecuzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Cordiali saluti,

(denominazione sociale Soggetto Interessato)

(firma legale rappresentante)

Nome:

Titolo:

Allegato 9
Accordo di Riservatezza



Per accettazione:

Reggio Emilia, [●] 2024

Unieco Società Cooperativa in LCA



Il commissario liquidatore



Dott. Corrado Baldini

